



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Data 25-05-22

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 17:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata presso tramite videoconferenza o audioconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica approvato con D.C.C. n.12 del 18/05/2022, dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	P
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	P	DI SALVATORE CARLO	A
ALLEGRINI VITTORIO	P	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Vice Segretario comunale Sig.. Canafoglia Valter
- Vengono dal Sig.. Presidente nominati scrutatori i signori:

CECCOMANCINI ROCCO
ALLEGRINI VITTORIO
MICHELANGELI CATERINA

- La seduta è Pubblica

Il Sindaco illustra la delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante,

mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU sulla base del Nuovo Regolamento di disciplina della nuova IMU deliberato con atto C.C. n. 40 del 20/09/2020;

Vista la delibera C.C. n. 28 del 28/06/2021 avente ad oggetto: “**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07/04/2021. INTEGRAZIONE AI FINI INTERPRETATIVI DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI.**”

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui

al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 aggiornamento per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con la quale dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione. E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti, dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questa tipologia di immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022. Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, ma solo perchè rispetta le condizioni sulla pensione e non perchè è AIRE.

Visto che il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un gettito tale da consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi istituzionali;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquota finale
Aliquota abitazione principale Cat. A/02-A/03-A/04-A/05-A/06-A/07	Esente
Aliquota abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A09 (detrazione di € 200,00)	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi Cat. D (di cui il 7,60 per mille è riservato allo Stato) ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare. Per tale fattispecie è prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante: a) risiede nello stesso Comune del Comodatario; b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9; c) registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,85%
Immobili "merce" e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10% (esenti dal 2022)
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Terreni agricoli	esenti

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2021 di approvazione del Rendiconto dell' esercizio 2020;
- il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità ed il Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n.8 , astenuti n.2 (Michelangeli Caterina, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

A) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022 come già deliberato dalla G.C. n. 46 del 04/05/2022:

Tipologia	Aliquota finale
Aliquota abitazione principale Cat. A/02-A/03-A/04-A/05-A/06-A/07	Esente
Aliquota abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A09 (detrazione di € 200,00)	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi Cat. D (di cui il 7,60 per mille è riservato allo Stato) ad eccezione della categoria D/10	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 [^] grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare. Per tale fattispecie è prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante: a) risiede nello stesso Comune del Comodatario; b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9; c) registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,85%
Immobili "merce" e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,	0,10% (esenti dal 2022)

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Terreni agricoli	esenti

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con voti favorevoli n.8 , astenuti n.2 (Michelangeli Caterina, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PARERE di cui all'art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to TOCCHIO LUCA

PARERE di cui all'art.49 del D.Lgs.18.8.2000 n.267:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
f.to TOCCHIO LUCA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL Segretario Comunale

F.to Canafoglia Valter

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 30-05-22 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

IL Segretario Comunale
li, 30-05-22 F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL Segretario Comunale
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134, comma 1, D.Lgs.267/2000).

Cerreto di Spoleto, li

IL Segretario Comunale

Canafoglia Valter